

I.N.T.
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI ®

*Componente del Tavolo tecnico permanente del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Membro del Colap (Coordinamento libere associazioni professionali)
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Partner del Progetto " Percorsi Fiscali" del Dipartimento delle Finanze*

Il Presidente Nazionale

prot. 140 - up /2009

Roma , 3 Luglio 2009

**Al Presidente dell' Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato
Prof. Antonio Catricalà
Piazza G. Verdi n. 6/a
00198 Roma**

Oggetto: segnalazione di violazione del principio di concorrenza relativa alla norma di cui all'art. 10 del Decreto Legge n. 78 dello 01/07/2009 pubblicato in G.U. n. 150 dello 01/07/2009 Limitazione alle compensazioni IVA.

Stim.mo Signor Presidente,

La presente quale segnalazione di violazione del principio di concorrenza ai danni di una parte degli intermediari fiscali autorizzati.

Con il varo del Decreto Legge di cui in oggetto, dal titolo "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali", all'art. 10 il Consiglio dei Ministri ha introdotto, per le imprese che chiedono di compensare il loro legittimo credito IVA per un importi superiori ai 10 mila euro, l'obbligo di farsi apporre sulle dichiarazioni il visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (dottori commercialisti e consulenti del lavoro), escludendo da tale funzione i tributaristi iscritti nei ruoli dei periti in tributi abilitati (al pari dei predetti professionisti) all'apposizione del visto ai sensi dell'art. 35 comma 1, lettera b) del suddetto D.Lgs.

Inoltre nell'ambito delle funzioni demandate agli intermediari fiscali abilitati, rientrano proprio le compensazioni di imposte comprese quelle IVA, quindi con l'indicazione normativa attuale sulle compensazioni IVA, non solo si nega l'applicazione del visto a chi ne è abilitato per Legge, ma si incide negativamente sulle funzioni degli intermediari che non solo i dottori commercialisti, i consulenti del lavoro ed i tributaristi iscritti nei ruoli, ma anche i revisori contabili, gli avvocati, i tributaristi non iscritti nei ruoli, i centri elaborazione e le società di servizi.

Sede Nazionale

Via Conca D'Oro n. 300 - 00141 Roma - tel.fax 068103840

tribint@tin.it www.tributaristi-int.it

Uffici di Rappresentanza

Via Sistina n. 121 00187 Roma

Via Adeodato Ressi n. 16 20125 Milano

Ufficio di Presidenza

Via Mariscotti 21/1 15011 Acqui Terme (AL) –

tel. 0144325024 – fax 0144329517 - e-mail tribint@tin.it

I.N.T.
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI ®

*Componente del Tavolo tecnico permanente del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Membro del Colap (Coordinamento libere associazioni professionali)
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Partner del Progetto " Percorsi Fiscali" del Dipartimento delle Finanze*

Una norma che oltre a discriminare soggetti abilitati da precise norme allo svolgimento degli adempimenti tributari del contribuente, impone ad imprese e lavoratori autonomi, che volessero utilizzare in compensazione il loro legittimo credito IVA, di sobbarcarsi ulteriori costi (l'apposizione del visto di conformità funzione delicata e soggetta a particolari obblighi produrrà costi per i professionisti che li trasferiranno alla loro utenza). Inoltre è evidente come tutto mal si concilia con la prima parte del titolo del Decreto oggetto di segnalazione: " Provvedimenti anticrisi...", evidenziando l'anomalia e la negatività di tale previsione normativa. Come ho cercato di spiegare alle istituzioni, allego lettera inviata al Ministro dell'Economia, e ai media, allego comunicati ed intervento sulla stampa specializzata, la contestazione della norma e conseguentemente la presente segnalazione, non vogliono unicamente evidenziare la discriminazione perpetrata ai danni dei tributaristi intermediari fiscali, con evidente violazione del principio di concorrenza, ma mettere in risalto come l'eccesso di burocrazia colpisca due volte il contribuente: impegnandolo a nuovi adempimenti e costringendolo a nuovi esborsi economici. Come INT siamo pienamente concordi con il Legislatore quando ritiene necessario eliminare gli abusi collegati a compensazioni di inesistenti crediti IVA, ma come già indicato da una previgente norma, ciò poteva e può essere evitato e controllato con un istanza preventiva inviata all'Agenzia delle Entrate tramite gli intermediari fiscali abilitati. Non è ammissibile che per colpire, giustamente, gli abusi dei contribuenti scorretti, si sobbarchino di adempimenti e costi i contribuenti corretti.

Chiedo

pertanto Signor Presidente un intervento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sul Governo e sul Parlamento, affinché nella fase di conversione in Legge del Decreto in oggetto, si possa sanare la discriminazione nei confronti di seri e preparati professionisti ed evitare aggravii di costi ad imprese e lavoratori autonomi.

Restando a Sua disposizione per ogni occorrenza in merito e confidando nella tempestiva azione dell'Antitrust, mi è gradito inviarle i miei più cordiali saluti.

(Riccardo Alemanno)

Allegati: lettera al Ministro dell'Economia – comunicati stampa e articoli stampa specializzata

Segue art. 10 D.L. 78/2009

Sede Nazionale
Via Conca D'Oro n. 300 - 00141 Roma - tel.fax 068103840
tribint@tin.it www.tributaristi-int.it
Uffici di Rappresentanza
Via Sistina n. 121 00187 Roma
Via Adeodato Ressi n. 16 20125 Milano
Ufficio di Presidenza
Via Mariscotti 21/1 15011 Acqui Terme (AL) –
tel. 0144325024 – fax 0144329517 - e-mail tribint@tin.it

I.N.T.
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI ®

*Componente del Tavolo tecnico permanente del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Membro del Colap (Coordinamento libere associazioni professionali)
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Partner del Progetto " Percorsi Fiscali" del Dipartimento delle Finanze*

art. 10 D.L.78/2009

Titolo:

Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali

Testo:

1. Per contrastare gli abusi e corrispondentemente per incrementare la liquidita' delle imprese, il sistema delle compensazioni fiscali e' reso piu' rigoroso e riorganizzato come segue:

a) contrasto agli abusi:

1. all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e' aggiunto il seguente periodo: "La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.";

2. al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, e' aggiunto il seguente periodo: "In deroga a quanto previsto dal secondo periodo i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata.";

b) all'articolo 8, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole; "e' anche presentata," sono aggiunte le seguenti: "in via telematica ed";

c) all'articolo 8-bis, comma 2, primo periodo, il numero: "88" e' sostituito dal seguente: "74" e le parole: "a lire 50 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "a euro 25.000";

d) all'articolo 8-bis, comma 2, e' aggiunto il seguente periodo: "Sono inoltre esonerati i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio.";

3. all'articolo 38-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, l'ottavo e nono periodo sono sostituiti dal seguente: "Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le ulteriori modalita' ed i termini per l'esecuzione dei rimborsi previsti dal presente articolo.";

Sede Nazionale

Via Conca D'Oro n. 300 - 00141 Roma - tel.fax 068103840

tribint@tin.it www.tributaristi-int.it

Uffici di Rappresentanza

Via Sistina n. 121 00187 Roma

Via Adeodato Ressi n. 16 20125 Milano

Ufficio di Presidenza

Via Mariscotti 21/1 15011 Acqui Terme (AL) -

tel. 0144325024 - fax 0144329517 - e-mail tribint@tin.it

I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI ®

*Componente del Tavolo tecnico permanente del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Membro del Colap (Coordinamento libere associazioni professionali)
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Partner del Progetto " Percorsi Fiscali" del Dipartimento delle Finanze*

b) al sesto comma, dopo le parole: "Se successivamente al rimborso"sono aggiunte le seguenti: "o alla compensazione", dopo le parole: "indebitamente rimborsate" sono aggiunte le seguenti: "o compensate" e dopo le parole "dalla data del rimborso" sono aggiunte le seguenti: "o della compensazione";

4. fino all'emanazione del provvedimento di cui al precedente n. 3, lettera a), continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;

5. all'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "Tali compensazioni possono essere effettuate solo successivamente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 2.";

6. all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49 e' inserito il seguente: "49-bis. I soggetti di cui al comma precedente che intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.";

7. i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformita' di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione e' sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto, relativamente ai contribuenti per i quali e' esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto 31 maggio 1999, n. 164. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) primo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti. In relazione alle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, le dotazioni finanziarie della missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio"

Sede Nazionale

Via Conca D'Oro n. 300 - 00141 Roma - tel.fax 068103840

tribint@tin.it www.tributaristi-int.it

Uffici di Rappresentanza

Via Sistina n. 121 00187 Roma

Via Adeodato Ressi n. 16 20125 Milano

Ufficio di Presidenza

Via Mariscotti 21/1 15011 Acqui Terme (AL) -

tel. 0144325024 - fax 0144329517 - e-mail tribint@tin.it

I.N.T.
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI ®

*Componente del Tavolo tecnico permanente del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Membro del Colap (Coordinamento libere associazioni professionali)
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Partner del Progetto " Percorsi Fiscali" del Dipartimento delle Finanze*

sono ridotte di 200 milioni di euro per l'anno 2009 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;

8. all'articolo 27, comma 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dall'articolo 16, comma 3 e 17, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.";

b) incremento delle compensazioni fiscali:

1. all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1 gennaio 2010, fino a 700.000 euro.".

Sede Nazionale

Via Conca D'Oro n. 300 - 00141 Roma - tel.fax 068103840

tribint@tin.it www.tributaristi-int.it

Uffici di Rappresentanza

Via Sistina n. 121 00187 Roma

Via Adeodato Ressi n. 16 20125 Milano

Ufficio di Presidenza

Via Mariscotti 21/1 15011 Acqui Terme (AL) -

tel. 0144325024 - fax 0144329517 - e-mail tribint@tin.it